

# Promemoria per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese e dei lavoratori autonomi

## **A. Premessa**

Il comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nel seguito D.Lgs. n. 81/2008, prescrive quanto segue:

### ***“Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori***

... omissis

9. *Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:*

- a) *verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;*
- b) *chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;*
- c) *trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).*

... omissis”

L'ALLEGATO XVII stabilisce quanto segue:

### ***“IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE***

01. *Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.*

1. *Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:*
  - a. *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;*
  - b. *documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
  - c. *documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;*
  - d. *dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo;*
2. *I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:*
  - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;*
  - b) *specifici documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale;*
  - c) *elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;*
  - d) *attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;*
  - e) *documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015.*
3. *In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2."*

**B. Idoneità tecnico professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, relativa ai cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**

Affinché si possa ritenere una Impresa affidataria e/o una Impresa esecutrice (Impresa subappaltatrice e/o subaffidataria) idonea dal punto di vista tecnico-professionale, così come previsto dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, è necessario farsi mandare dai soggetti interessati la seguente documentazione:

1. l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
2. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
3. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
4. la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
5. la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
6. la dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti.

Affinché si possa ritenere un lavoratore autonomo idoneo dal punto di vista tecnico-professionale, così come previsto dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, è necessario farsi mandare da ciascun lavoratore autonomo la seguente documentazione:

1. l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

A questo proposito l'interpello n. 7/2013 del 02/05/2013 ha chiarito che, fatto salvo che l'attestato relativo alla formazione è obbligatorio quando previsto da disposizioni di legge speciali (come ad esempio la formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011) *“un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.”*;

5. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi.

**C. Idoneità tecnico professionale di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, relativa ai cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**

Dopo avere raccolto la documentazione di cui al precedente punto B., il Committente o il Responsabile dei lavori deve trasmettere, per ogni Impresa affidataria e/o per ogni Impresa esecutrice (Impresa subappaltatrice e/o subaffidataria) e/o per ogni lavoratore autonomo, all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (Comune competente per territorio ove è ubicato il cantiere), la seguente documentazione:

1. copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
3. una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi fac-simile allegato).

N.B. 1: Si ricorda che, oltre a quanto precisato ai precedenti punti A, B e C, vi sono altre disposizioni legislative, come ad es. il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.

248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”; il D.P.R. 14 settembre 2011 , n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”, il D.I. 4/3/2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, il D.I. del 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.”, comunemente indicato come “Decreto palchi”, ecc., che richiedono che le Imprese che operano in quei settori abbiano una specifica idoneità/abilitazione.

N.B. 2: Nel caso di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, il DURC non è necessario [legge n. 98/13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, art. 31, comma 1-bis].

N.B. 3: Si precisa che la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, elencata ai precedenti punti A, B e C, per verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici (o dei lavoratori autonomi) da selezionare, costituisce la "condicio sine qua non"; il committente (o il responsabile dei lavori) particolarmente diligente può, ad esempio, anche:

- se l'impresa dichiara di essere certificata secondo una norma di qualità, acquisire una copia del relativo certificato;
- acquisire ed esaminare l'organigramma aziendale;
- acquisire ed esaminare il registro degli infortuni;
- chiedere l'elenco dei lavoratori così come risulta dal libro unico del lavoro;
- chiedere ed esaminare l'eventuale modello di gestione e di organizzazione;
- chiedere la documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- chiedere l'elenco dei dispositivi di protezione collettiva e individuale da utilizzare in cantiere;
- chiedere la documentazione attestante la formazione e l'informazione dei lavoratori;
- acquisire ed esaminare alcuni piani operativi di sicurezza (POS) redatti per cantieri simili a quello oggetto dei lavori;
- se l'impresa (o il lavoratore autonomo), in passato, ha già operato in altri cantieri per il committente, esaminare i rapporti di visita e/o le registrazioni redatti dai coordinatori per l'esecuzione dei lavori di quei cantieri;
- acquisire ed esaminare eventuali referenze raccolte dall'impresa (o dal lavoratore autonomo) sui lavori eseguiti con altri committenti.

**D. Alcuni quesiti e relative risposte in merito all'applicazione del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, tratti dalla pubblicazione “I monografici di Il sole 24 ore - Ambiente e Sicurezza - Speciale cantieri – 800 quesiti su sicurezza e appalti” del 16 ottobre 2012**

*8.13 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese alle quali deve essere affidata l'esecuzione dei lavori?*

Sì, la scelta dell'impresa chiamata a eseguire i lavori è la decisione più importante a carico del committente o del responsabile dei lavori in quanto una scelta non idonea ha certamente

conseguenze negative sulla esecuzione a regola d'arte dell'opera, sui relativi tempi di completamento e anche sulla possibilità che si verifichino gravi infortuni in cantiere.

Infatti, anche se il coordinatore in fase di progettazione ha predisposto un PSC completo ed esaustivo e il coordinatore in fase di esecuzione si sforza di farlo rispettare, se l'impresa non dispone di una buona organizzazione per l'esecuzione dei lavori, di idonei mezzi di produzione e di maestranze qualificate, vi sono molte probabilità che, nel corso dell'esecuzione, si possano verificare infortuni anche gravi.

Infatti, come indicato all'art. 89, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008, è opportuno intendere per idoneità tecnico-professionale il *"possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera"*.

Per questi motivi l'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"il committente o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da effettuare"*, rimandando ai contenuti dell'Allegato XVII per l'individuazione delle modalità secondo le quali effettuare questo controllo.

#### *8.14 Secondo quali modalità il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici?*

Al riguardo l'art. 3, D.Lgs. n. 494/1996, era stato estremamente generico, stabilendo che questa verifica doveva essere fatta *"anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato"*, stabilendo una condizione necessaria ma certamente non sufficiente, lasciando così ampi margini di incertezza e di discrezionalità a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Invece, il D.Lgs. n. 81/2008 è stato molto più preciso stabilendo che questa verifica deve essere effettuata secondo le modalità indicate all'Allegato XVII, in cui è stato precisato che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese devono esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- l'iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- il documento di valutazione dei rischi;
- la specifica documentazione attestante la conformità di macchine, di attrezzature e di opere provvisoria;
- l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- la nomina del RSPP, degli addetti al primo soccorso e antincendio, del medico competente, del RLS;
- gli attestati inerenti alla formazione di queste figure e dei lavoratori;
- l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e la relativa idoneità sanitaria;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 (DURC);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 (impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20% e gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

#### *8.15 Il committente o il responsabile dei lavori, oltre a quelle indicate all'Allegato XVII, deve richiedere altre documentazioni alle imprese esecutrici?*

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere alle imprese esecutrici *"una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL"*

*e casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti".*

La richiesta di queste documentazioni che, a prima vista, potrebbe sembrare un obbligo soltanto burocratico e formale, invece, è fondamentale per combattere la piaga del lavoro nero e irregolare e dei subappalti in cascata e per verificare che l'impresa esecutrice abbia in organico maestranze idonee per lo svolgimento delle lavorazioni richieste.

Infatti, la definizione di impresa esecutrice fornita dall'art. 58, D.Lgs. n. 106/2009, è *"impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali"*.

*8.17 Il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere le documentazioni indicate all'Allegato XVII, attestanti l'idoneità dell'impresa, per qualsiasi tipologia ed entità di lavori?*

No, l'art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che nei casi di cui al comma 11 (lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo < a 100.000 euro) è sufficiente che le imprese esecutrici presentino il certificato di iscrizione alla CCIA e il DURC, *"corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII"*.

L'iscrizione alla CCIA e il DURC non possono essere autocertificati in nessun caso.

*8.18 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale anche dei lavoratori autonomi?*

Sì, l'art. 59, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto all'espressione *"anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa"* anche *"o a un lavoratore autonomo"*.

E' stata molto opportuna questa aggiunta, in quanto, proprio tra i lavoratori autonomi, è possibile registrare con più frequenza il mancato rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali.

*8.19 Quali documentazioni devono produrre i lavoratori autonomi?*

Poiché i lavoratori autonomi non sono obbligati a predisporre il POS, sempre l'Allegato XVII ha stabilito che devono esibire almeno:

- l'iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- la specifica documentazione attestante la conformità di macchine, di attrezzature di lavoro e di opere provvisorie;
- l'elenco dei DPI in dotazione;
- gli attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 (DURC).

Questo era stato già evidenziato dal contenuto della sentenza di Cass. pen. 11 agosto 2004 con la quale è stato condannato il committente per aver affidato lo smontaggio di una gru a torre a un soggetto non avente la competenza sufficiente per lo svolgimento di questa delicata e rischiosa operazione. La Cassazione ha evidenziato che la palese erroneità della procedura seguita dal lavoratore autonomo nello smontaggio della gru vale come elemento di conferma della negligente scelta da parte del committente.

*9.1 Il committente o il responsabile dei lavori ha qualche obbligo di comunicazione nei riguardi dell'amministrazione comunale?*

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto, tra l'altro, un preciso obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori, cioè quello di *"trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente"*

*alla documentazione di cui alle lettere a)", verifica dell'idoneità tecnico-professionale, e b), denunce dei lavoratori a INPS, INAIL e Cassa edile.*

L'art. 59, D.Lgs. n. 106/2009, al riguardo, ha successivamente precisato che *"è sufficiente l'invio di una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)".*

Nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009 il legislatore ha precisato che questa modifica ha il fine di snellire procedure burocratiche che, prevedendo soltanto duplicazione di documentazioni cartacee, nulla aggiungono a un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

*9.2 Che differenza c'è tra lavori per i quali è richiesto il permesso di costruire e quelli per i quali è sufficiente la comunicazione di inizio attività?*

Come indicato dall'art. 10, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, sono subordinati a permesso di costruire:

- a) "gli interventi di nuova costruzione;*
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;*
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici".*

Come indicato all'art. 22, D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) tutti gli altri interventi edilizi, come, per esempio, manutenzione straordinaria di tetti e di facciate di edifici.

E' opportuno ricordare che dal 2 agosto 2010 la DIA è stata sostituita dalla SCIA (segnalazione certificata inizio attività).

Con questa nuova regolamentazione è sufficiente depositare in comune la segnalazione relativa ai lavori che si intendono effettuare e attendere 30 giorni per dare inizio ai lavori; l'amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per effettuare le eventuali verifiche ed eventualmente ordinare la sospensione dei lavori.

*9.3 A quali sanzioni va incontro il committente o il responsabile dei lavori che non comunica all'amministrazione competente di aver verificato il DURC delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi?*

L'art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che in questo caso *"è sospesa l'efficacia del titolo abitativo, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori".*

L'art. 90, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che è sospesa l'efficacia del titolo abitativo anche *"in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo quando previsti oppure in assenza di notifica preliminare".*

*9.4 Il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare comunicazioni all'amministrazione comunale anche nel caso in cui affidi i lavori a lavoratori autonomi?*

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione all'amministrazione competente, da parte del committente o del responsabile dei lavori, *"sussiste anche nel caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi".*

*9.5 Il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare comunicazioni all'amministrazione comunale anche nel caso di lavori realizzati con proprio personale dipendente?*

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo di trasmissione all'amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici *"sussiste anche in caso di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto"*.

*10.3 Ha qualche responsabilità il committente o il responsabile dei lavori che non verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prima dell'affidamento dei lavori?*

Sì, questa responsabilità è confermata dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2009, n. 35630, relativa a un infortunio mortale occorso a un lavoratore titolare di un'impresa individuale precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri, per il cedimento di un pannello che concorreva a costituire il piano di calpestio del ponteggio, risultato di resistenza e di spessore non rispondente a quanto previsto dalla normativa prevenzionale. E' stato condannato il legale rappresentante della società committente dei lavori per aver verificato con grande superficialità l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore principale proprietario del ponteggio, risultato non idoneo, messo a disposizione della vittima dell'infortunio e per non aver minimamente disciplinato l'aspetto dei subappalti.

Al committente è stato addebitato anche di non aver verificato l'operato del coordinatore in fase di esecuzione.

*10.4 Il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa chiamata a eseguire i lavori, oltre che prima dell'affidamento, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori?*

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 2298, ha condannato il responsabile lavori che aveva affidato l'esecuzione dei lavori a una ditta che vi aveva provveduto utilizzando lavoratori extracomunitari con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica.

La sentenza ha evidenziato l'obbligo, a carico del responsabile dei lavori, di verificare l'idoneità delle imprese esecutrici non soltanto prima dell'inizio dei lavori, al momento della scelta dell'impresa esecuttrice, ma anche nel corso dell'esecuzione. La Cassazione ha affermato la responsabilità dell'imputato che, *"nella di lui qualità assume il rischio e la responsabilità dei lavoratori, non già "ex ante", ma anche, e specialmente, nel corso di svolgimento, prevedendo la normativa un indeclinabile controllo per tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata"*.

*10.9 Il committente o il responsabile dei lavori è soggetto a responsabilità penali se affida attività lavorative rischiose a lavoratori autonomi di insufficiente professionalità?*

Sì, per esempio, la sentenza di Cass. pen. 11 agosto 2004 ha condannato il committente per colpa in eligendo per aver affidato lo smontaggio di una gru a torre a un soggetto non avente competenza sufficiente per lo svolgimento di questa delicata e rischiosa operazione.

L'art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto l'obbligo di *"verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto"*.

Analogamente, la sentenza di Cass. pen., 21 settembre 2009, n. 36581, ha condannato il proprietario di un immobile che aveva commissionato lavori di ristrutturazione del tetto dello stabile

a un operaio, non titolare di impresa edile ma dipendente in mobilità che, nel corso dei lavori, aveva perso la vita in seguito a una rovinosa caduta dal tetto.

La sentenza ha concluso che *"affidare un lavoro a un'impresa specializzata solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità penale, di contro affidare il lavoro a un'impresa improvvisata rende solidale il proprietario in caso di danni o peggio di morte di un operaio"*.

Brescia, 20 luglio 2015

Brescia, .....

RACCOMANDATA AR

Spett.le  
Comune di  
Via  
.....

Prot. N.

Oggetto: Lavori di ".....".  
Applicazione dell'art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,  
nel seguito D.Lgs. n. 81/2008.

Con riferimento ai lavori di cui all'oggetto ed in base alle disposizioni dell'art. 90,  
comma 9, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoscritto Valente dott. Ing. Gianmichele, in qualità di  
Responsabile dei Lavori, domiciliato per la carica in Via Andrea del Verrocchio, n. 245 - 25124  
Brescia (BS),

dichiara

di avere verificato la documentazione pervenuta dall'Impresa ..... di cui al  
D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, comma 9:

- lettera a) riguardante l'idoneità tecnico-professionale della stessa Impresa, conformemente  
all'allegato XVII allo stesso D.Lgs. 81/2008;
- lettera b), relativa:
  - al suo organico medio, distinto per qualifica ed estremi delle denunce dei lavoratori agli  
enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
  - al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più  
rappresentative, applicato ai suoi lavoratori dipendenti.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 90, comma 9, lettera c), Vi trasmetto,  
inoltre, la seguente documentazione:

- copia della notifica preliminare aggiornata, di cui all'art 99 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.  
relativa al cantiere in oggetto;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Distinti saluti

Il Committente o Responsabile dei lavori

All.: c.s.